

Allegato B) al verbale n. 8 del 12.7.2018

**REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO
DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
(O.I.V.) DELL'ASL VCO**

Art. 1 Oggetto del regolamento

Come previsto dalla D.G.R. n. 25-6944 del 23.12.2013 l'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) provvede a disciplinare la composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento con apposito regolamento, di seguito riportato.

Art. 2 Normativa di riferimento

La normativa, nazionale e regionale, di riferimento per quanto attiene l'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.), alla quale si fa rinvio, è la seguente:

- il D.Lgs. n. 150/2009 e smi di oggetto *"Attuazione della Legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*;
- la delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex CIVIT) n. 12/2013 *"Requisiti e procedimento per la nomina dei componenti degli Organismi Indipendenti di valutazione (OIV)"*;
- il D.Lgs n. 33 del 14.3.2013 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* e smi
- la D.G.R. n. 25-6944 del 23.12.2013 di oggetto *"Linee di indirizzo regionali per le aziende ed enti del SSR della Regione Piemonte per la costituzione ed il funzionamento degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) in applicazione del D. Lgs. 150/2009 e s.m.i. in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance. Approvazione"*;
- la D.G.R. n. 25-6992 del 30.12.2013 *"Approvazione programmi operativi 2013-15 predisposti ai sensi dell'art. 15, comma 20, del D.Lvo n. 95/2012, conv. in Legge n. 135/2012"*.
- la delibera Civit n. 12 del 27.2.2013 *"Requisiti e procedimento per la nomina dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione"*.
- il D.P.R. n. 105 del 9.5.2016 di oggetto *"Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni"*, in particolare l'art. 6;
- il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 2.12.2016 di oggetto *"Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della performance"*;
- la nota circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Funzione Pubblica, Ufficio per la valutazione della Performance, datata 19.1.2017 di oggetto *"Decreto per il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 2 dicembre 2016. Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione"*;
- la circolare della Regione Piemonte prot. n. 6617-14060 del 14.3.2017 di oggetto *"Nomine degli Organismi Indipendenti di Valutazione"* che ha stabilito che le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 25/6944 del 23.12.2013 che non contrastano con le disposizioni contenute nel DM 2.12.2016 restano in vigore, fermo restando l'obbligo, per le ASR, di far riferimento all'elenco nazionale dei componenti degli O.I.V. ed alle relative regolamentazioni;

- il D. Lgs n. 74 del 25.5.2017 *"Modifiche al D.Lgs n. 150/2009 in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r, della legge 7 agosto 2015 n. 124"*;
- il Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 29.9.2017 che ha modificato l'art.10 del DM 2.12.2016 posticipando al 31 dicembre 2017 il termine entro il quale non è richiesto il requisito dei sei mesi di iscrizione nell'elenco nazionale.

Art. 3 Composizione e requisiti per la nomina

L'art. 14, comma 1 e 2, del D.Lvo n. 150/2009 prevede che ogni Amministrazione si dota, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Organismo Indipendente di Valutazione della performance. Il Dipartimento della funzione pubblica assicura la corretta istituzione e composizione di tale organismo.

L'Organismo è costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti (art. 14, comma 2bis), di cui uno con funzioni di Presidente.

L'art. 14 bis, al comma 1, prevede che il Dipartimento della Funzione Pubblica tiene e aggiorna l'elenco nazionale dei componenti O.I.V. mentre, al comma 2, stabilisce che la nomina dell'Organismo è effettuata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo tra gli iscritti all'elenco nazionale di cui al comma 1, previa procedura selettiva pubblica.

L'elenco nazionale è stato istituito, in attuazione all'articolo 6, commi 3 e 4, del DPR n. 105/2016, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'art. 1 e l'art 5 del DM 2.12.2016 prevedono che i soggetti iscritti all'elenco nazionale sono collocati in sezioni distinte per fasce professionali, fascia 1, 2, 3.

L'incarico di Presidente di O.I.V. può essere affidato solo ai soggetti iscritti nella fascia professionale 3 nelle amministrazioni con più di 250 dipendenti (art. 7, comma 6 DM 2.12.2016).

I componenti O.I.V. possono essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell'elenco nazionale da almeno 6 mesi (termine prorogato al 31.12.2017 con DM 29.9.2017).

L'art. 2 del DM 2.12.2016 prevede che l'iscrizione all'elenco nazionale può essere chiesta esclusivamente dai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) generali:

1. essere cittadino italiano o appartenere ad uno degli stati membri dell'Unione Europea;
2. godere dei diritti civili e politici;
3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale.

b) competenza ed esperienza:

1. essere in possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale;
2. essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno 5 anni, maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management;

c) integrità:

1. non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del codice penale;
2. non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno erariale;
3. non essere stato motivatamente rimosso dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza del mandato;
4. non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore alla censura.

L'art. 14, comma 8, del D.Lvo n. 150/2009 e s.m.i. prevede che i componenti dell'O.I.V. non possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra i soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

L'art. 7, comma 7, del DM 2.12.2016 prevede che le amministrazioni, nella scelta dei componenti dell'O.I.V. istituito in forma collegiale, favoriscono il rispetto dell'equilibrio di genere. Eventuali deroghe al suddetto principio possono essere ammesse solo se adeguatamente motivate.

Art. 4 Organizzazione

L'Organismo Indipendente di Valutazione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Direttore Generale.

L'O.I.V. svolge le proprie funzioni in modo collegiale. Le sedute si intendono valide purché intervengano almeno 2 Componenti. Per le decisioni a maggior rilevanza sarà ricercata la totalità della presenza dei componenti e l'unanimità di giudizio.

Nelle votazioni su una decisione, se si verifica parità fra i voti espressi, prevale la tesi appoggiata dal Presidente o da chi presiede la seduta.

Di ogni riunione è redatto un verbale, approvato e sottoscritto da tutti i componenti nella medesima seduta o in quella successiva.

Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 8 del presente regolamento l'O.I.V., come previsto dall'art. 4 ter del D.Lvo n. 150/2009 e s.m.i., ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Tale accesso è garantito senza ritardo. L'Organismo ha altresì accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo di gestione, e può accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarità amministrativa e contabile dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi irregolarità l'O.I.V. effettua ogni opportuna segnalazione agli organi competenti.

L'O.I.V. può richiedere informazioni a tutti i Responsabili delle Strutture aziendali e si avvale del supporto della Struttura Tecnica Permanente per la misurazione della performance.

Le riunioni dell'Organismo non sono pubbliche tuttavia esso può procedere ad audizioni dei dipendenti.

Art. 5 Durata incarico e compenso

Come disposto dall'art. 14 bis del DL.vo n.150/2009 e smi, comma 3, la durata dell'incarico di componente dell'O.I.V. è di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica.

L'art. 7, comma 2, del DM 2.12.2016 stabilisce che l'incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'articolo 2 del DM 2016, ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall'Elenco nazionale, ovvero in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione all'elenco.

L'art. 7, comma 8, del DM 2.12.2016 prevede che la scadenza del componente dell'organo politico amministrativo non comporta la decadenza dell'incarico di componente dell'O.I.V. L'eventuale revoca dell'incarico di componente O.I.V. prima della scadenza è adeguatamente motivata.

Il compenso spettante ai componenti O.I.V è definito dal Direttore Generale in sede di indizione di avviso di selezione pubblica per titoli.

Art. 6 Limiti relativi all'appartenenza a più O.I.V.

L'art. 8 del DM 2.12.2016 prevede che i componenti degli O.I.V. di amministrazioni pubbliche con oltre mille dipendenti (iscritti nell'elenco nazionale ed in possesso dei requisiti) possono appartenere ad un solo O.I.V.

Art. 7 Cessazione di un componente

In caso di cessazione di un componente dal ruolo di membro dell'O.I.V. il Direttore Generale provvede, tempestivamente, alla nomina di un nuovo componente, nel rispetto della normativa vigente.

Nell'intervallo di tempo tra la cessazione di un membro e la nomina del sostituto l'Organismo rimane in funzione ed espleta regolarmente la propria attività. Il componente nominato in sostituzione di quello cessato anticipatamente resta in carica per il periodo residuale di durata dell'O.I.V.

Art. 8 Funzioni

L'art. 14 del DL.vo n. 150/2009 e smi ha previsto che ogni amministrazione si dota di un Organismo Indipendente di Valutazione della Performance che sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati di cui al DL.vo n. 286 del 30.7.1999, ed esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4 del medesimo articolo. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all'art. 6, comma 1, del DL.gs n. 286/1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico- amministrativo.

In conformità al disposto dall'art. 14 del DL.vo n. 150/2009 e smi, comma 4, l'O.I.V.:

- a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale

sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;

- b) comunica, tempestivamente, le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei Conti e al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- c) valida la Relazione sulla performance (di cui all'art. 10 del D.Lvo n. 150/2009 e smi) a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione;
- d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, lett. d, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal D.lvo n. 150, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7 del D.Lvo n. 150, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al titolo III;
- f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del D.L. n. 90/2014;
- g) promuove ed attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ed all'integrità di cui al presente titolo;
- h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

Inoltre, sulla base di quanto disposto dall'articolo 4-bis del D.Lgs n. 150, gli O.I.V. procedono alla validazione della relazione sulla performance, tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attività ed i servizi rivolti, nonché, ove presenti, dei risultati prodotti dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione dell'articolo 19 del DL n. 90/2014, e dei dati e delle elaborazioni fornite dall'amministrazione, secondo le modalità indicate nel sistema di cui all'articolo 7.

L'O.I.V. misura e valuta la performance organizzativa di ciascuna struttura aziendale sulla base degli obiettivi assegnati dalla Direzione Generale, proponendo la valutazione alla Direzione stessa.

Art. 9 Valutazione obiettivi

Per quanto attiene la valutazione degli obiettivi concordati, annualmente, dal Direttore Generale con i Direttori di Dipartimento, con i Direttori delle Strutture semplici dipartimentali, con i Responsabili delle strutture complesse aziendali, con i Responsabili delle strutture in staff alla Direzione Generale, l'O.I.V., a livello operativo, utilizza la reportistica resa a consuntivo da parte della Struttura funzionale Tecnica Permanente per la misurazione della performance, gli appositi indicatori contenuti nelle schede di

valutazione rispetto ad obiettivi di qualità o di progetto, e le informazioni ed elaborazioni fornite dai soggetti titolati a detenerle o produrle.

Sulla scorta delle informazioni così ottenute l'O.I.V. valuta il grado di raggiungimento degli obiettivi effettuando, eventualmente a sorteggio, verifiche dirette rispetto ai dati rilevati ed alla documentazione pervenuta. Nel caso di difformità tra questi ultimi e gli esiti delle verifiche si dovrà verificare lo scostamento riscontrato.

La valutazione finale di risultato è espressa dall'O.I.V. come "percentuale complessiva di raggiungimento", ottenuta effettuando la somma delle percentuali di raggiungimento dei singoli obiettivi moltiplicate per il valore in "peso" rispettivamente assegnato.

La valutazione potrà concludersi in quattro modalità definitive:

1	obiettivo raggiunto
2	obiettivo parzialmente raggiunto (in termini percentuali)
3	obiettivo non raggiunto per cause non imputabili alla struttura, debitamente motivate
4	obiettivo non raggiunto

Gli esiti del controllo vengono trasmessi dalla Segreteria al Direttore Generale che, in base alle risultanze, assume gli atti di competenza.

Art. 10 Struttura Tecnica Permanente per la misurazione della performance

L'art. 14, comma 9, del D.L.vo n. 150/2009 e smi, prevede che presso l'Organismo Indipendente di Valutazione è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.

La Struttura assicura:

- all'Azienda il supporto metodologico e strumentale allo svolgimento dell'intero ciclo di gestione della performance, alla stesura del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, del Piano della Performance e della Relazione sulla performance;
- all'O.I.V. il necessario supporto per lo svolgimento delle attività di volta in volta richieste.

Tuttavia, i componenti dell'O.I.V., per lo svolgimento delle funzioni assegnate dalla normativa vigente, potranno anche avvalersi, se necessario, della collaborazione di tutte le Strutture aziendali.

Art. 11 Funzioni di segreteria

Le funzioni di segreteria del Nucleo di Valutazione aziendale sono assicurate dal Responsabile della Sos Organi/Organismi collegiali – Protocollo – URP - Ufficio Stampa, nel cui ambito è ricompresa la funzione di programmazione. La struttura afferisce alla Soc Affari Generali, Legali e Istituzionali. Le funzioni di segreteria comprendono le seguenti attività:

- convocazione e verbalizzazione delle sedute;
- raccordo con la Struttura Tecnica Permanente per la misurazione della performance;
- svolgimento dei procedimenti conseguenti alle decisioni assunte dall'Organismo Indipendente di Valutazione;
- trasmissione dei verbali al Direttore Generale per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Art. 12 Disposizioni finali e transitorie

Il presente regolamento è adottato dal Direttore Generale su proposta dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge, i contratti collettivi ed i regolamenti aziendali vigenti.
